

DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
“ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA” (CLASSE LM-46)

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale	pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 3
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 3
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 3
Art. 9 – Piani di studio	pag. 4
Art. 10 – Prova finale	pag. 4
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 5
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 5
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 6
Art. 15 - Norme finali e transitorie	pag. 6

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.

2. Il CdS afferisce al Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di Biologia, Chimica, Fisica e Informatica

3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso prova scritta di selezione, il cui contenuto è predisposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell’apposito bando o avviso ministeriale.

Qualora se ne manifesti la necessità, sulla base degli esiti della prova di ammissione, il CCLM può attribuire obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da recuperare attraverso la frequenza di corsi di recupero di Biologia, Chimica, Fisica e Informatica.

4. Lo studente che risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi entro la data di inizio delle

attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-iscriversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

5. Al fine di consentire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi sono previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative che consistono in corsi (eventualmente in teledidattica) pubblicizzati e fruibili sul sito del CdS.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli e i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito del CdS www.odontoiatria.unimore.it.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito del CdS www.odontoiatria.unimore.it

2. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

3. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativi.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 36. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o esercitazioni cliniche. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati, dell'avvenuta frequenza al corso e agli eventuali tirocini e nel rispetto delle propedeuticità stabilite. Le verifiche del profitto sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata mediante prova scritta o relazione scritta sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla.

I risultati degli stages/tirocini verranno verificati dal Docente del materia eventualmente coadiuvato dai Tutor, mediante esame orale e/o relazione scritta.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati / riconosciuti da apposita commissione, secondo le modalità stabilite per gli scambi Erasmus e ricercando la coerenza del piano di studio seguito all'estero con gli Obiettivi Formativi del CdS.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e il 100% delle ore di attività di laboratorio e/o di tirocinio clinico. La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.

7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre, segnalati con almeno 15 giorni di anticipo.

Per ogni attività formativa, non è consentita l'iscrizione ad appelli d'esame nel caso di non rispetto delle Propedeuticità.

Detta limitazione è applicata anche agli studenti fuori corso.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo del CdS, ad eccezione del VI, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA.

2. L'iscrizione al VI anno di corso è consentita esclusivamente agli studenti che entro la sessione estiva di esami del V anno abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi per la coorte di riferimento, con un debito massimo di 5 CFU e che abbiano acquisito il 100% delle attestazioni di frequenza delle attività formative (lezioni frontali e Tirocinio); in caso contrario lo studente viene iscritto come ripetente.

3. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

4. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Non è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio di questo o di altri atenei è subordinato al superamento della prova di ammissione stabilita a livello nazionale per l'accesso al CdL Magistrale a Ciclo Unico in "Odontoiatria e Protesi Dentaria" (classe LM-46).

E' consentito il trasferimento unicamente ad anno successivo a quello di attuale iscrizione. Può

essere prevista verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo a colloqui e prove pratiche.

Il trasferimento da un CdS della medesima classe di Atenei italiani ed esteri è consentito previa acquisizione di CFU nella sede di provenienza.

Non è consentito il trasferimento di studenti con debito formativo per l'accesso all'anno di corso al quale si richiede l'iscrizione superiore al valore di CFU indicato nell'apposito bando.

L'eventuale riconoscimento dei CFU già acquisiti avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:

a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è rappresentata da una percentuale pari al 50% e da una percentuale variabile in relazione al programma dei corsi seguiti. Può essere richiesto il sostenimento di una prova integrativa e ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;

b) se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, dello stesso o di altro Ateneo, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è rappresentata da una percentuale variabile in relazione al programma dei corsi seguiti. Può essere richiesto il sostenimento di una prova integrativa e ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.

In caso di convalida solo di uno o più moduli di un Insegnamento, il voto finale sarà costituito dalla media ponderata dei voti dei singoli moduli già convalidati e i voti dei moduli sostenuti presso il nostro Ateneo.

Art. 9 – Piani di studio

1. Non è prevista la possibilità di prevedere un piano di studio individuale.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo, ai sensi dell'Art. 10 comma 5, lett. a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo.

Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete, secondo i criteri approvati dal CCdS.

Il CCLM può organizzare l'offerta di attività didattiche opzionali od elettive (ADE). Queste sono realizzabili con lezioni ex-cathedra, seminari, corsi interattivi a piccoli gruppi, attività non coordinate oppure collegate in "percorsi didattici omogenei", fra i quali lo studente esercita la propria scelta personale. Il CCLM definisce gli obiettivi formativi che le singole attività didattiche opzionali si prefiggono. La valutazione delle attività didattiche elettive, istituite o scelte liberamente dallo studente, è a cura di una Commissione, nominata dal CCLM, che valuta con modalità definite, l'impegno posto da parte dei singoli studenti nel conseguimento degli obiettivi formativi definiti.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

A richiesta dello studente, la prova finale può essere sostenuta in una lingua inglese. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

2. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente o ricercatore), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del relatore avvengono non oltre l'inizio del V

anno (30 novembre) in base all'offerta annuale dei Docenti, tenendo conto del manifestato interesse degli studenti.

Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono proposte dal Consiglio di CdS e nominate dal Rettore e sono composte da non meno di 5 e non più di 11 membri.

La commissione è costituita di norma da professori di 1^a e di 2^a Fascia e Ricercatori dell'Ateneo. Possono, tuttavia, far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Dipartimenti diversi da quelli del CdS cui sono iscritti i candidati, Docenti a contratto presso il Dipartimento, nell'Anno Accademico interessato e Cultori della materia.

Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 360 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma, arrotondata per eccesso o per difetto al numero intero più vicino:

- a) della media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami di profitto, espressa in centodecimi;
- b) dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 8/110 punti per la Tesi di Ricerca e di 4/110 punti per la Tesi Compilativa;
- c) dell'incremento di un voto (1/110) legato al conseguimento della Laurea Magistrale entro la durata normale del CdS.
- d) dell'incremento di voto legato al conseguimento di lode ottenuta negli esami di profitto (0,1/110 punto per lode).

La lode può essere attribuita con parere unanime della Commissione di Laurea ai candidati che conseguano un punteggio finale maggiore o uguale a 112 e almeno 3 lodi oppure maggiore o uguale a 118.

4. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (sei anni), salvo il limite di cinque anni previsto dalla Direttiva 2013/55/UE . E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12– Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli Organi Accademici e dal Consiglio di Dipartimento.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il gruppo AQ (Assicurazione Qualità) sono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di

studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Ateneo (www.unimore.it), di Facoltà (www.medicina.unimore.it) e di CdL (www.odontoiatria.unimore.it)
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.